VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, RAUSA, NUCCI, PISANU, IANNIELLO, ANSELMI TINA

Presentata il 29 marzo 1973

Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori universitari associati

Onorevoli Colleghi! — Il problema che si intende risolvere con la presente proposta di legge è di facile comprensione ed emerge dal disegno di legge formulato dal Governo secondo cui si crea un ruolo nuovo di docente universitario: il professore associato.

In tale ruolo dovrebbero confluire, per libero concorso, gli studiosi più giovani che, dopo adeguata permanenza nello stesso, dovrebbero concorrere ai posti disponibili nel ruolo dei professori ordinari.

Poiché tale innovazione incide su di una situazione eterogenea, nella quale si riscontrano posizioni già acquisite da parte dei professori incaricati, liberi docenti ed assistenti ordinari, il Governo correttamente ha proposto di riservare alcuni posti del ruolo in questione in favore del suddetto personale docente in servizio, purché avesse i requisiti di anzianità richiesti.

In tal modo, però, a parte l'esiguo numero dei posti disponibili in tale ruolo, si crea un immotivato appiattimento tra le suddette categorie, vi sono infatti docenti che, durante la loro carriera, si sono già sottoposti a numerosi giudizi e prove di esame con esito positivo e talvolta brillante, e si pone il problema della palese ingiustizia che si commette ai danni dei docenti forniti di maggiori titoli didattici e scientifici, che si vedono creare e proporre un'ulteriore prova di selezione nella loro carriera.

Essi non solo sono assistenti e liberi docenti, ma sono incaricati e sono stati dichiarati maturi per la cattedra oppure ricoprono un incarico di insegnamento da nove anni.

Orbene, questi docenti sarebbero oggetto di evidente vessazione se dovessero nuovamente sottoporsi ad esami per accedere nel ruolo dei professori associati, che non solo è inferiore a quello di professore ordinario ma che, com'è palese, assume prevalentemente un significato economico e non modifica sostanzialmente la posizione didattica e scientifica già acquisita dai docenti in parola.

Significherebbe, in altri termini, operare una ingiusta equiparazione tra questi docenti e coloro che (più giovani o più anziani che siano) hanno minori titoli scientifici e didattici e pur si vedono riservare in egual misura i posti nei concorsi per professore associato.

Un simile errore, d'altra parte, potrebbe tradire altri intenti stranamente selettivi che il Parlamento non può certo prendere in considerazione.

Se con le norme transitorie si ritiene di dover fare giustizia in favore delle posizioni acquisite, a seguito di una ripetuta valutazione dei meriti che legittimano le posizioni stesse, si deve tener conto della presente proposta che desidera prevenire un palese errore di valutazione; errore che danneggerebbe sul piano morale studiosi già altamente riconosciuti in più occasioni della loro carriera.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel ruolo di professore associato sono immessi, a domanda, gli assistenti ordinari liberi docenti che siano incaricati di insegnamento universitario nell'anno accademico 1972-73 e siano stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra universitaria oppure ricoprano un incarico di insegnamento da nove anni.

All'atto dell'inquadramento il posto di assistente ordinario si trasforma automaticamente in posto di professore associato ed il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a modificare rispettivamente gli organici degli assistenti ordinari e dei professori associati.

Gli adempimenti di cui alla presente legge devono essere perfezionati entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.